



COMUNE DI SARNO (Provincia di Salerno)

Piazza IV Novembre
84087 - Sarno (SA)

Tel. 081 8007111 - 0818007284
Fax Ufficio 081 967669

pec: protocollo.generale@pec.comunesarno.it
protezionecivilesarno@pec.it

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Sospensione dell'attività didattica in presenza dal 7 Aprile 2021 al 9 Aprile 2021 per la scuola dell'infanzia, scuola primaria e primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, (pubbliche e private) . Conferma della DAD per le classi del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado. Chiusura delle ludoteche fino al 11 Aprile 2021.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- L'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
- Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto - legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19. Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro cui potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei d.l. n. 19 e 33 del 2020.
- Il Ministro della Salute ha sottoscritto l' Ordinanza del 2 Aprile 2021, pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 81 del 03 aprile 2021, con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, a partire dal 6 Aprile 2021, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure della c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
- L'art. 2 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», intitolato "Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado", prevede quanto segue:
"1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I

provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo

grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. ...

3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata."

CONSIDERATO CHE

- Attualmente sul territorio comunale, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL SA, la curva dei contagi, a partire dai rilevamenti della settimana 22 Marzo - 28 Marzo e fino alla settimana 29 Marzo - 4 Aprile, è in ascesa, con un indice RT del 13,71%, mentre l'indice della Regione Campania è pari al 11,31%;
- Persiste la presenza di un numero di cittadini positivi al Covid e di un quadro epidemiologico tale da non consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza, in assoluta sicurezza, in quanto occorre monitorare e verificare i dati della settimana in corso e l'andamento della curva dei contagi;
- Alla luce dei dati e delle motivazioni appena esposte, sussiste, come previsto dall'art. 2 del D.L. del 1 Aprile 2021 n. 44, "l'eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica", per cui la disposizione legislativa può essere derogata;
- E' opportuno, sempre al fine di contenere il contagio, sospendere l'attività delle ludoteche che, essendo luoghi con i più diversi tipi di gioco e di giocattoli, di mezzi audiovisivi e di libri, per lo svago e l'arricchimento culturale dei bambini, possono essere paragonate alle scuole d'infanzia, anche per evitare lo svolgimento di riunioni o festeggiamenti, che potrebbero essere causa della nascita di focolai di contagio.

RITENUTO CHE, sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dal competente organo sanitario, il principio di precauzione imponga al Sindaco di adottare misure adeguate e proporzionali, idonee a scongiurare i rischi potenziali per la salute pubblica, prima che il pregiudizio si concretizzi;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze relative alle misure adottate per evitare il diffondersi della pandemia.

Visto l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute.

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

ORDINA

1. In via precauzionale, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, riservato ogni altro provvedimento, la immediata sospensione dell'attività didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, (pubbliche e private), dal **7 Aprile 2021** fino alla data del **9 Aprile 2021**, con la contemporanea attivazione della didattica a distanza (DAD).
2. Come previsto dall'art. 2 del D.L. 1 Aprile 2021 n. 44, comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza;
3. Come previsto dall'art. 2 del D.L. 1 Aprile 2021 n. 44 comma 3, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
4. La chiusura delle ludoteche fino al giorno **11 Aprile 2021**.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Sarno, la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sarno, la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità.

DISPONE LA TRASMISSIONE

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado.
- All'Ufficio scolastico Provinciale e Regionale.
- Al Segretario Generale del Comune di Sarno, Dirigente ad interim Area Servizi Sociali.
- Al Prefetto di Salerno dott. Francesco Russo presso la Prefettura - UTG di Salerno.
- Al Comandante della Polizia Municipale di Sarno dott.ssa Anna Maria Ferraro.
- Al Commissariato di Polizia di Stato di Sarno.
- Alla Stazione Carabinieri di Sarno per.
- Al Comando di Polizia Municipale di Sarno.
- All'Asl di competenza territoriale.
- Alla Regione Campania.
- Alla Provincia di Salerno.
- Alla Protezione Civile della Regione Campania.

AVVISA CHE

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n°1199.

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Canfora